

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA CALABRIA - APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 117/17, un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Italiana Celiachia Calabria – APS", in breve denominata anche "AIC Calabria – APS", con sede legale nel comune di Reggio Calabria; il Consiglio Direttivo Regionale, di seguito denominato CDR, può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, comunicandolo prontamente ai soci tramite il sito web AIC, SMS, e-mail, news letters o con la prima spedizione postale utile.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione è parte integrante della Federazione di enti che si riconoscono sotto la denominazione comune "Associazione Italiana Celiachia" e riconosce in AIC nazionale il soggetto di riferimento per la disciplina delle regole associative interne e lo svolgimento delle attività comuni; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni statutarie, regolamentari assunte nel tempo da AIC nazionale, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di associazione di promozione sociale.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie erogando al tal fine appositi servizi informativi.

Le finalità sono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati all'AIC Nazionale della quale l'associazione fa parte.

L'associazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale nei seguenti ambiti, in relazione a:

- interventi e servizi sociali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.lgs. 117/17:
 - assistenza ai celiaci e alle loro famiglie sulla gestione della malattia, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia con dieta senza glutine.
- interventi e prestazioni sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 117/17:
 - prestazioni di specialisti (dietisti, psicologi e altri operatori sanitari) sulla terapia e follow up della celiachia e DE.
- prestazioni socio sanitarie, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. 117/17:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.lgs. 117/17:
 - divulgazione della conoscenza scientifica relativa alla diagnosi e trattamento della celiachia e DE, specificamente rivolta alla classe medica e agli operatori sanitari interessati alla diagnosi e al trattamento del paziente celiaco o con DE;
 - diffondere la conoscenza e l'educazione sull'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva e del settore alimentare, pubblico e privato;
 - selezionare, formare e aggiornare il personale dei locali che propongono menù e alimenti senza glutine per consentire alle persone celiache di seguire in sicurezza la dieta senza glutine anche al di fuori delle mura domestiche;
 - organizzazione di iniziative di divulgazione su celiachia e DE.
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.lgs. 117/17:
 - realizzare eventi per la diffusione della cultura dell'alimentazione senza glutine;
 - realizzare attività di aggregazione sociale con particolare riguardo a quelle giovanili, atte a ridurre il disagio connesso alla diagnosi di celiachia e DE;
 - realizzazione di materiale editoriale per informare gli associati ad AIC Calabria e le loro famiglie sulla conoscenza della celiachia, sulla dieta senza glutine e l'accesso ai diritti.
- attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del D.lgs. 117/17:
 - promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere il messaggio dell'importanza della compliance alla dieta che permette ai celiaci una vita conforme alle attività e agli stili di vita prevalenti.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera u):
 - cessione gratuita di alimenti senza glutine ai celiaci di popolazioni in situazioni di particolare svantaggio;
 - servizi di supporto di associazioni partner impegnate nell'assistenza a categorie in situazioni di svantaggio, con specifico riferimento all'informazione sulla dieta senza glutine.
- promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera w) del D.lgs. 117/17:
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti di celiachia e DE e l'accesso alle tutele e ai diritti;
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di AIC Calabria, come ad esempio le unità territoriali delle società mediche SIMG, SIP, etc.;
 - raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla diffusione della celiachia e della DE;
 - promuovere la conoscenza della celiachia e della DE attraverso l'utilizzo di strumenti di divulgazione rivolti a specifici target (esempio scuole di ogni ordine e grado) e alla popolazione generale;

- promuovere la corretta e piena applicazione dei diritti sanciti dalla ex L. 123/05 e seguenti, finalizzata al pieno inserimento dei celiaci nella società.

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il CDR individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, enti senza scopo di lucro che si riconoscono nello statuto e che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze per il raggiungimento dello scopo sociale. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati.

Chi intenda divenire socio deve presentare apposita domanda di ammissione al CDR, previo versamento della quota associativa. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere presentata dall'esercente la potestà parentale nel rispetto delle norme di legge.

Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere dall'AIC soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Il CDR delibera sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio; se la rigetta, entro 60 (sessanta) giorni deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.

Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

Art. 4

Diritti e obblighi degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente. Nel caso di minori questi dovranno essere rappresentati dal soggetto esercente la potestà. Sono esclusi i soci sostenitori;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi purché abbiano maturato almeno 2 (due) anni di partecipazione attiva e continuativa e posseggano i requisiti di cui al presente statuto. Sono esclusi tutti coloro i quali dovessero trovarsi nella posizione di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi del Regolamento di AIC Calabria (se previsto) e dello Statuto di AIC Nazionale;
- informazione e controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle Leggi e dal presente Statuto;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal CDR e/o dall'Assemblea degli associati, effettivamente sostenute e documentate secondo il regolamento interno;
- utilizzare i beni associativi per i fini perseguiti dall'Associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CDR della Regione. Il versamento della quota associativa annuale è entro il 31 gennaio, da tale termine decorre il periodo di morosità;
- il socio non moroso ha diritto di partecipare alle attività con piena parità ma non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la temporaneità fa decadere la qualità di socio.
- all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal CDR;
- ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Gli associati devono inoltre rispettare gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'associazione ad AIC nazionale, scaturenti da statuto, regolamento riferibili o prodotte da AIC nazionale.

L'associazione, che ai sensi dell'art. 1 del presente statuto si riconosce in AIC nazionale, si fa parte attiva affinché da parte di soci e degli organi associativi siano conosciute e rispettate tutte le norme regolamentari di AIC nazionale, quali ad esempio quelle relative il Codice Etico e alla Policy nazionale. Le norme statutarie o regolamentari dell'associazione o le delibere di un qualsiasi organo associativo che siano

contrarie alle norme regolamentari di AIC nazionale possono essere contestate e sanzionate da AIC nazionale secondo i propri regolamenti.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La perdita della qualifica di associato cessa per morte, recesso o esclusione per le seguenti motivazioni:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al CDR;
- per esclusione, che viene deliberata dal CDR; avverso il provvedimento di esclusione, il socio può ricorrere all'Assemblea Regionale;
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre 6 (sei) mesi del successivo anno solare.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al CDR, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Sarà onere del CDR di provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente e senza corrispettivo o vantaggio alcuno, né diretto né indiretto.

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono regolarmente iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, usando il modulo di delega pubblicato sul sito dell'Associazione o anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'associazione al momento dell'Assemblea conta meno di 500 (cinquecento) soci, sino ad un massimo di 5 (cinque) associati se l'associazione al momento dell'Assemblea conta almeno 500 (cinquecento) soci.

La convocazione dell'Assemblea, indetta quando se ne ravvisa la necessità, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene attraverso l'invio dell'avviso di convocazione a mezzo posta ordinaria e pubblicazione sul sito web e/o via e-mail e/o SMS e/o PEC o qualsiasi altro mezzo comunicativo in possesso all'Associazione con almeno 15 giorni di anticipo ai soci. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da metà+1 dei componenti del CDR.

Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia data la possibilità di partecipare a tutti gli iscritti, previa iscrizione a piattaforme/strumenti telematici individuati dall'Associazione volti a garantire la più ampia partecipazione;
- che sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti, anche con preventiva iscrizione, per il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- da mandato al CDR di incaricare, se previsto, un revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 8

Consiglio Direttivo Regionale

Il CDR opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del CDR tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il CDR è composto da 1 (uno) a massimo 3 (tre) membri per provincia nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I soci in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto (iscrizione da almeno due anni e svolgimento in tale periodo di attività varie di volontariato in favore dell'associazione), per i quali sia stata preventivamente

accertata, da parte del CDR, l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitti d'interesse possono candidarsi come componenti del CDR esclusivamente per la provincia in cui abbiano la residenza.

Non possono candidarsi contemporaneamente, indipendentemente dalla provincia di appartenenza, per l'elezione dello stesso Direttivo i soci che fra di loro abbiano vincoli di parentela sino al II grado o coniugali o affinità.

Gli eventuali responsabili dei vari settori (ristorazione, calcio, ecc.) saranno individuati e nominati dal CDR, non hanno diritto al voto, saranno invitati in direttivo ogni volta che sarà necessario.

Fanno parte altresì del CDR, senza diritto di voto, il/i Past President ed il Consulente Scientifico Regionale. Quest'ultimo, eletto di comune accordo con il Comitato Scientifico Regionale, sarà invitato a partecipare agli incontri ogni volta che sarà necessario.

Non possono partecipare alle riunioni del CDR altre persone se non espressamente invitate dal Presidente o dal direttivo stesso.

I membri eletti (a parità di voti si dà priorità ai soci celiaci) durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il CDR nomina al suo interno:

- un Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- un Vice Presidente;
- un Referente per provincia;
- il/i Past President.

Il consigliere provinciale che sarà eletto Presidente potrà essere sostituito dal primo dei non eletti della propria provincia.

Tutti i membri vengono eletti dall'Assemblea Regionale tra i soci maggiorenni e tra i tutori dei minori in regola con le quote annuali alla data dell'Assemblea Elettiva.

Le cariche non sono cumulabili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo si procede preliminarmente alla surroga dello stesso mediante nomina del consigliere risultante il primo dei non eletti della provincia dove si è verificata la vacanza.

Solo in assenza di altri consiglieri, il Consiglio Direttivo può fare ricorso all'istituto della cooptazione individuando altra persona, iscritta all'associazione e ritenuta idonea.

Il consigliere cooptato potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Il numero massimo delle cooptazioni nell'arco del mandato del Consiglio direttivo è pari a n. 5 unità (una per ogni provincia).

Sia il consigliere surrogato che quello cooptato, durano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo che li ha nominati e, quindi, sino alla successiva Assemblea elettiva.

Nell'ipotesi in cui il numero dei componenti il consiglio direttivo eletto si riduca a meno della metà, il consiglio direttivo decade e occorre dar luogo a nuova assemblea elettiva.

Le elezioni si svolgono ogni 3 (tre) anni durante l'Assemblea Regionale che è tenuta, possibilmente, in zona centrale per tutto il territorio regionale. Le votazioni si terranno a scrutinio segreto o, su proposta del Presidente dell'Assemblea, a scrutinio palese, qualora le candidature siano di numero pari ai posti da ricoprire.

Chiunque dei soci che alla data di presentazione dell'istanza di candidatura sia in possesso dei requisiti indicati nel presente Statuto, che sia in regola con le quote associative e che possieda altresì i requisiti di cui al precedente art.3, potrà candidarsi all'Assemblea Regionale; la candidatura dovrà essere presentata 40 (quaranta) giorni prima in segreteria regionale, tramite lettera firmata.

Non può candidarsi il socio che nel triennio precedente sia cessato dalla carica per le motivazioni indicate nel regolamento. Ogni socio avente diritto potrà esprimere fino a un massimo di 3 (tre) preferenze per ogni provincia (fino a un massimo di quindici voti per ciascun votante). Saranno eletti i 3 (tre) candidati più votati per ciascuna provincia.

La commissione elettorale, scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i soci presenti in Assemblea, sarà formata minimo da n. 3 (tre) e massimo da n. 5 (cinque) membri di province diverse, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. Verificherà la validità delle eventuali liste presentate (controllando l'iscrizione dei candidati all'associazione e che siano rappresentate tutte le province) e provvederà allo spoglio delle votazioni.

Qualora non dovesse pervenire in segreteria nessuna lista dei candidati entro i termini previsti, il direttivo potrà proporla anche in sede di Assemblea.

Il CDR è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del CDR sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile partecipare alle riunioni del CDR anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Spettano poteri di rappresentanza legale, finanziaria e fiscale dell'Associazione Regionale, nessuno escluso o eccettuato.

Il Presidente è eletto dal CDR tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il CDR e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. L'incarico di Presidente ha la durata di 3 (tre) anni ed è rieleggibile solo per 2 (due) mandati interi e continuativi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CDR, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo CDR.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CDR, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente è eletto dal CDR. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il revisore dei conti viene nominato dal CDR su proposta del Presidente ed è scelto tra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori contabili.

L'incarico di revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate.

La durata dell'incarico di revisore è di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Revisore dei Conti è rieleggibile e può partecipare alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

In generale, ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'associazione, di verificare la regolarità della gestione dei fondi, del bilancio consuntivo e stato patrimoniale.

Il revisore, può partecipare, previa apposita convocazione, alle riunioni del CDR, esprimendo parere consultivo sulle materie di interesse.

L'incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed è altrettanto incompatibile in caso di rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del CDR.

Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del CDR.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La quota associativa annuale viene stabilita dal CDR dell'associazione. I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art.12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'art. 8, comma 2 del D.lgs. 117/17.

ART. 14

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal CDR, è approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il CDR documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Proviviri costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il CDR. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 17

Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 (cento) mila euro.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 (un) milione di euro.

ART. 18

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del CDR;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del CDR;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDR, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CDR. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, primariamente ad AIC Nazionale, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea regionale, entrerà in vigore il giorno successivo all'iscrizione di AIC Calabria APS nell'apposito registro regionale (RUNTS) appena lo stesso verrà istituito dalla Regione Calabria.